



Banca del Fucino
Servizio Organizzazione e Risorse Umane

PROCEDURE DELIBERATIVE IN MATERIA DI
ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0



Banca del Fucino

PROCEDURE DELIBERATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
1.1	Finalità	3
1.2	Responsabilità	3
1.3	Destinatari.....	4
1.4	Validità ed entrata in vigore	4
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.1	Contesto normativo di riferimento.....	5
2.2	Definizioni.....	6
3.	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI, DEI LIMITI PRUDENZIALI E DELLE OPERAZIONI	9
3.1	Definizione dei soggetti collegati	9
3.2	Definizione delle operazioni con soggetti collegati	9
3.3	Delibere quadro	11
3.4	Limiti alle attività di rischio	11
3.5	Gli Amministratori indipendenti	12
3.6	Partecipazioni qualificate	12
3.7	Personale più rilevante	12
4.	IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI	13
4.1	Il modello organizzativo ed il ruolo degli organi aziendali.....	13
4.2	Processo di delibera	15
4.3	Procedure deliberative per tipologie di operazioni.....	17
4.4	Aspetti Organizzativi e Informativi	20



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

1. PREMESSA

1.1 Finalità

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca del Fucino (la "Banca") in attuazione delle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 Dicembre 2006, n. 263 (di seguito anche "Disposizioni").

Le suddette Disposizioni mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una Banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza ha disposto con le citate Disposizioni che le banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali rischi. In tale ambito, la Sezione III della normativa in argomento stabilisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati.

Obiettivo del presente documento (di seguito "Regolamento") è quello di disciplinare le procedure deliberative di cui la Banca si dota, al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi.

Le procedure deliberative descritte nel presente Regolamento si applicano anche a transazioni con soggetti collegati che non generano l'assunzione di attività di rischio e che quindi non sono soggette a specifici limiti quantitativi, per il dettaglio delle quali si rinvia a quanto meglio precisato nel seguito.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, il documento disciplina, infine, anche le operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini delle disposizioni, ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 2391 del codice civile e 136 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385.

1.2 Responsabilità

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 4 luglio 2012, acquisito il parere vincolante da parte degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, sull'idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Tale Regolamento è revisionato con cadenza almeno triennale tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

La predisposizione della proposta di revisione del presente Regolamento è a cura dell'Ufficio Conformità e Antiriciclaggio.



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

1.3 Destinatari

Destinatari del presente Regolamento sono gli Organi Sociali, i Comitati, gli Organi di controllo e tutte le Unità Organizzative interne, direttamente o indirettamente, interessate in applicazione delle Funzioni delle responsabilità loro attribuite dalle normativa vigente esterna ed interna.

1.4 Validità ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 Contesto normativo di riferimento

La Banca d'Italia ha emanato, in data 12 dicembre 2011, il 9° aggiornamento della Circolare 263 del 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati" (Circolare 263/2006, Titolo V, Capitolo 5).

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole.

Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte ad influenza notevole nei cui confronti la Banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono, pertanto, il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali del presente documento.

Il primo presidio previsto dalla normativa è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio di una Banca o di un gruppo Bancario nei confronti dei soggetti collegati. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni Banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come "imprese non finanziarie".

La normativa prevede inoltre apposite procedure deliberative che integrano i limiti prudenziali e sono finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

La normativa infine fornisce specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni che consentono di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

2.2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni previste dalle Disposizioni della Banca d'Italia.

- **Parte Correlata:** ciascuno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:
 - i. gli Esponenti aziendali;
 - ii. i Partecipanti al capitale della Banca;
 - iii. i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 - iv. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole;

- **Parte Correlata non finanziaria:** una Parte Correlata che eserciti, in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche i Partecipanti e le Parti Correlate di cui ai numeri iii) e iv) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina in tema di partecipazioni detenibili;

- **Soggetti Connessi:**
 - i. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
 - ii. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri ii) e iii) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 - iii. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

- **Soggetti Collegati:** l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima;

- **Controllo:** ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385 ("TUB"), i casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile; il controllo da contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:

 - i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
 - ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

- **Influenza notevole:** il potere di partecipare alla determinazione delle politiche inanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- nomina di uno o più rappresentanti nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipazione alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in virtù del possesso di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi per tali le “operazioni di maggiore rilevanza” – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **Esponenti aziendali:** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale;
- **Partecipanti:** ciascuno dei soggetti tenuti, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e seguenti del TUB;
- **Stretti familiari:** i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- **Amministratore indipendente:** l'amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato né abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni in tema di governo societario. I requisiti di indipendenza che Banca adotta sono quelli indicati all'art.9 dello Statuto;
- **Attività di rischio:** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di concentrazione dei rischi. In particolare, ai fini del presente documento, ciascuna esposizione rilevante è data dalla somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi (con esclusione di quelle integralmente dedotte da patrimonio di vigilanza), quali – a titolo di esempio – finanziamenti, azioni, obbligazioni e prestiti subordinati.
- **Operazione con Soggetti Collegati:** qualunque transazione compiuta dalla Banca con Soggetti Collegati che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse tra le Operazioni con Soggetti Collegati:



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

- i. le operazioni che abbiano dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- ii. le operazioni di fusione, scissione non proporzionale o per incorporazione;
- iii. ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Banca e ai Dirigenti con responsabilità strategiche e non riconducibile ai casi di esclusione di cui al successivo punto i.

Sono escluse dal novero delle Operazioni con Soggetti Collegati e, conseguentemente, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- i. i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- ii. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI, DEI LIMITI PRUDENZIALI E DELLE OPERAZIONI

3.1 Definizione dei soggetti collegati

La Banca ha individuato, come rilevanti, le seguenti tipologie di soggetti:

Parti Correlate:

- Esponenti aziendali¹;
- Partecipanti;

Soggetti Connessi:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate direttamente o indirettamente da una Parte Correlata;
- i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio (e i relativi figli) di una Parte Correlata;
- le società o le imprese controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al precedente punto.

3.2 Definizione delle operazioni con soggetti collegati

Qualsiasi operazione compiuta dalla Banca nei confronti delle parti correlate ed i soggetti connessi (di cui al paragrafo 3.1) rientra nel campo di applicazione della disciplina in parola, a prescindere dall'importo ed anche se a titolo gratuito, fermi restando i casi di esenzione descritti nel seguito.

La mappatura completa delle operazioni che possono essere compiute, costituisce un presupposto essenziale per la corretta applicazione dei presidi previsti dal presente documento. A tal fine, la Banca distingue tra:

a) Operazioni che rientrano nell'attività tipica:

- l'attività bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 10 del TUB e relativi accessori;
- la prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'art. 1, comma 5 del T.U.F. e relativi servizi accessori.

b) Operazioni che non rientrano nell'attività tipica che la Banca ha deciso di classificare secondo le seguenti categorie:

- compravendita di beni mobili e fornitura di servizi;
- compravendita di beni immobili;
- locazione di beni immobili;
- omaggistica, liberalità e contributi vari;
- sponsorizzazioni;
- pubblicità;
- transazioni e contenzioso;
- consulenze e prestazioni professionali;
- altre operazioni².

¹ Soggetti rilevanti anche ai sensi dell'art. 136, TUB compresi i Sindaci supplenti.

² Operazioni residuali rispetto ai punti precedenti



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

c) Operazioni straordinarie (es. fusioni, incorporazioni, scissioni).

Le suddette operazioni si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza (cd *Indice di rilevanza del controvalore*) è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza della Banca³. In caso di più transazioni con lo stesso soggetto collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato. La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle concluse con uno dei soggetti di cui sopra che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso degli ultimi dodici mesi, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. La competenza a deliberare sulle operazioni di maggiore rilevanza è **riservata al Consiglio di Amministrazione**.
- Operazioni di minore rilevanza:** le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza. La competenza a deliberare sulle operazioni di minore rilevanza è **riservata al Consiglio di Amministrazione**.

Sono escluse dalla nozione di operazione con soggetti collegati e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento, le seguenti operazioni:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche,
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Oltre alle esclusioni di cui sopra, le procedure di cui al presente Regolamento non si applicano alle *operazioni di importo esiguo* (cfr. Circ. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III; Par. 3.7.1), per tali identificandosi quelle il cui controvalore non sia superiore a € 250.000,00.

Relativamente a tali operazioni si prevede che:

- la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine la Società tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte, alla tempistica;
- venga fornita agli Amministratori indipendenti periodica informativa ex post sulle operazioni concluse, anche su base aggregata.

Non sono previste deroghe procedurali per il compimento di operazioni in casi di urgenza.

³ Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza (cfr. Circ. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5, Allegato B) l'"Indice di rilevanza del controvalore" è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.



3.3 Delibere quadro

La Banca non si avvale della facoltà, prevista nel Regolamento e nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale (cfr. Circ. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III; Par. 3.5), di fare eventuale ricorso a delibere quadro per operazioni omogenee da realizzare con determinate categorie di parti correlate.

3.4 Limiti alle attività di rischio

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza della Banca:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti	5%	<i>Parti correlate NON finanziarie⁴</i>		
		5%	7,5%	15%
		<i>Altre Parti Correlate</i>		
		7,5%	10%	20%

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti vengano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

⁴ Le Istruzioni di Vigilanza definiscono come "parte correlata non finanziaria", una "parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive" (cfr. Circ. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III; Par. 3)



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

3.5 Gli Amministratori indipendenti

La normativa attribuisce un ruolo rilevante agli Amministratori indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con parere motivato in sede di delibera.

I requisiti di indipendenza che Banca del Fucino adotta sono quelli indicati all'art.9 dello Statuto.

In conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2, nella fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati è richiesto il coinvolgimento di un Amministratore indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Ai fini dell'assolvimento delle mansioni demandate dal presente Regolamento, l'Amministratore indipendente dispone di una completa ed adeguata informativa circa le operazioni sottoposte al suo esame e può farsi assistere, a spese della Banca, da esperti indipendenti da esso stesso designati. In tal caso, i costi delle prestazioni rese dai menzionati esperti indipendenti sono a carico della Banca purché gli onorari professionali relativi ai servizi resi siano stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

I pareri rilasciati dall'Amministratore indipendente devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il parere dell'Amministratore indipendente è necessario sia per le operazioni di maggiore rilevanza che per quelle di minore rilevanza.

Qualora l'Amministratore indipendente sia controparte o Soggetto Collegato, ovvero abbia interessi in una determinata operazione ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, l'esame dell'operazione è condotta dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La Banca, in considerazione delle proprie dimensioni e della complessità operativa, non ha ritenuto necessario costituire un Comitato interno all'organo con funzione di supervisione strategica per lo svolgimento di compiti assegnati dalla normativa agli Amministratori indipendenti.

3.6 Partecipazioni qualificate

Ai fini del presente Regolamento, le procedure deliberative da seguire nella concessione di crediti o nell'effettuazione di altre operazioni finanziarie nei confronti di soggetti nei quali la Banca detiene una partecipazione qualificata, sono assimilate a quelle previste con soggetti collegati.

3.7 Personale più rilevante

La Banca, al fine di presidiare correttamente i potenziali rischi di conflitti di interesse nei confronti del "personale più rilevante," come identificato nel documento di governo societario ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di dipendenti, procede ad individuare ed a censire tali soggetti al fine di individuare eventuali situazioni di interesse nelle operazioni di concessione del credito (familiari, società controllate o sottoposte ad influenza notevole).

In tale casi la delibera sarà di competenza dei livelli gerarchici superiori e la Direzione Generale fornirà informativa almeno annuale delle operazioni di specie al Consiglio di Amministrazione.



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

4. IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI

Come indicato nei precedenti Capitoli, le banche formalizzano specifiche politiche in materia e si dotano di un efficace processo di gestione dello stesso, in coerenza con le proprie caratteristiche e dimensioni.

Le disposizioni contenute nel presente capitolo forniscono indicazioni specifiche in merito ai compiti degli organi aziendali in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Tali disposizioni integrano la generale disciplina in materia di governo societario, e saranno recepite nel documento "Progetto di Governo Societario".

4.1 Il modello organizzativo ed il ruolo degli organi aziendali

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Banca sono finalizzati ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina vigente. Essi perseguono inoltre l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

A) *Funzioni di Governance*

Consiglio di Amministrazione

- Delibera sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse con soggetti collegati.
- Delibera sulle procedure applicabili alle operazioni con parti collegate e sulle modifiche delle stesse.
- Delibera sulle proposte da presentare all'Assemblea in materia di modifiche statutarie per l'adeguamento alle disposizioni sulle operazioni con parti collegate.
- Delibera, acquisito il parere degli Amministratori indipendenti o del Collegio Sindacale, sulle operazioni con parti collegate.

Amministratori indipendenti

- Esprimono un analitico, motivato e vincolante parere sulle procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati in approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
 - Esprimono un parere preventivo e motivato sulle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse con soggetti collegati.
 - Esprimono un parere preventivo e motivato sulle operazioni con soggetti collegati.
 - Ricevono tempestiva completa e adeguata informativa sui diversi profili delle operazioni con soggetti collegati.
- 3 Sono coinvolti nelle trattative e nell'istruttoria nel caso di operazioni di maggiore rilevanza riferite a soggetti collegati.

Collegio Sindacale



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

- Esprime un analitico, motivato e vincolante parere sulle procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati in approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- Esprime un parere preventivo e motivato sulle operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati, qualora sia stato rilasciato un parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti.
- Riceve una periodica informativa sulle operazioni concluse con soggetti collegati.

Direttore Generale

- Propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle procedure applicabili alle operazioni con parti collegate e sulle modifiche delle stesse.
- Propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione delle operazioni con parti collegate di competenza del Consiglio stesso.

B) Funzioni di Amministrazione e Controllo

Servizio Risk Management

- Collabora, nell'ambito della politica in materia di operazioni con soggetti collegati, alla definizione della propensione al rischio verso la totalità dei soggetti collegati.
- Misura e controlla i rischi sottostanti le operazioni con parti collegate.
Controlla il rispetto dei limiti fissati delle operazioni con parti collegate.
Controlla la coerenza delle operazioni con parti collegate con le politiche di rischio approvate dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione alle metodologie e ai parametri per la determinazione del controvalore delle stesse.

Funzione di Conformità

- Collabora, nell'ambito della politica in materia di operazioni con soggetti collegati, alla definizione del perimetro dei soggetti e delle operazioni.
- Verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi diretti ad assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa e dalle politiche interne.

Funzione di Revisione interna

- Implementa il piano di audit per la verifica dell'osservanza delle politiche interne in materia di operazioni con parti collegate.
- Segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali anomalie riscontrate nell'attività di verifica.
- Riferisce periodicamente agli Organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca su operazioni con soggetti collegati.
- Suggerisce modifiche delle procedure, degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee al rafforzamento del controllo dei rischi sottesi alle operazioni con soggetti collegati.



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

4.2 Processo di delibera

Sono di seguito descritte le fasi procedurali previste per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

A) Predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati

L'elenco dei soggetti collegati è registrato all'interno del sistema informativo aziendale con l'obiettivo di gestire gli obblighi di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti normativa.

B) Fase pre-deliberativa

In occasione di operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, agli Amministratori indipendenti deve essere fornita con congruo anticipo adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; gli eventuali rischi per la Banca.

Gli Amministratori indipendenti rappresentano le carenze eventualmente riscontrate al Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza gli Amministratori indipendenti ricevono un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e possono richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

In caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva agli Amministratori indipendenti, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

C) Fase Deliberativa

Risultano escluse dalla seguente trattazione, le delibere relative ai casi di esenzione, la cui approvazione è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del sistema delle deleghe.

Con riferimento alle operazioni con un soggetti collegati, il Consiglio di Amministrazione:

- riceve dal Direttore Generale, in tempo utile, un'adeguata e completa informativa sulle operazioni corredata del parere vincolante degli Amministratori indipendenti;
- delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:
 - i. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
 - ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti. In tal caso, la delibera del Consiglio di



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo degli Amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale.

Per le operazioni di maggiore rilevanza in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti è richiesto il parere preventivo anche al Collegio Sindacale cui va resa congrua informativa sulle operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione per le operazioni di maggiore rilevanza, inoltre:

- fornisce al Collegio Sindacale una completa informativa almeno trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- porta almeno annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, le operazioni compiute per le quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato significative osservazioni.

Nei casi in cui le operazioni concluse con soggetti collegati diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere di approvazione devono essere supportate al parere non vincolante degli Amministratori indipendenti.

D) Esecuzione delle operazioni di minore o maggiore rilevanza

Il Direttore Generale da attuazione alle delibere sulle operazioni con soggetti collegati approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci.



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

4.3 Procedure deliberative per tipologie di operazioni

Operazioni di minore rilevanza

A) Operazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B.

La struttura competente a deliberare tali operazioni è Consiglio di Amministrazione.

La Banca adotta il seguente iter deliberativo:

- le strutture interne competenti forniscono agli Amministratori indipendenti, con congruo anticipo rispetto al compimento dell'operazione, informazioni complete e adeguate sulle caratteristiche e le modalità della stessa, con particolare riferimento alla controparte, al tipo di operazione, alle sue condizioni, alla convenienza per la Banca e all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti; gli Amministratori indipendenti hanno la possibilità di richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti e rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare;
- nella valutazione delle operazioni, anche con riferimento a singoli aspetti delle stesse, gli Amministratori indipendenti possono farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti scelti in autonomia;
- gli Amministratori indipendenti rilasciano un proprio parere motivato, non vincolante, in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nelle evidenze o nel verbale della delibera deve essere riportata adeguata motivazione circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza economica e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, fornendo altresì puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti o/e indicando le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, supportando tali indicazioni con adeguata documentazione di corredo.

B) Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei presenti e col parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, con l'aggiunta dei seguenti adempimenti:

- le strutture interne competenti forniscono con congruo anticipo informativa completa ed adeguata in merito alle operazioni al Consiglio di Amministrazione, indicando oggettivi elementi di riscontro qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, nonché, in ogni caso, fornendo specifica informativa con riferimento alla controparte, al tipo di operazione, alle sue condizioni, alla convenienza per la Banca e all'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti. Nella fase che precede la deliberazione, Amministratori indipendenti hanno la possibilità di richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti, e possono farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti scelti in autonomia. Gli Amministratori indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare;
- il verbale di delibera riporta specifiche indicazioni circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni applicate, indicando



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, supportando tali indicazioni con adeguata documentazione di corredo.

Operazioni di maggiore rilevanza

A) *Operazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B.*

La struttura competente a deliberare tali operazioni è Consiglio di Amministrazione.

La Banca adotta il seguente iter deliberativo:

- le strutture interne competenti coinvolgono nella fase istruttoria e nelle trattative gli Amministratori indipendenti, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la delibera, mediante l'invio di un flusso informativo completo ed adeguato in merito alle operazioni;
- gli Amministratori indipendenti possono richiedere informazioni e formulare osservazioni alle strutture incaricate della conduzione delle trattative, facendosi assistere a spese della Banca, ove ritenuto necessario, da uno o più esperti indipendenti scelti in autonomia, anche in merito a singoli aspetti delle operazioni. Gli Amministratori indipendenti rappresentano al Consiglio di Amministrazione le lacune o le inadeguatezze riscontrate;
- gli Amministratori indipendenti rilasciano un proprio parere motivato e vincolante in ordine all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- in caso di parere positivo, il Consiglio approva l'operazione (nel caso in cui, pur essendo il parere favorevole, sono indicate delle condizioni da rispettare, il Consiglio può approvare l'operazione purché le stesse condizioni siano effettivamente rispettate);
- il verbale di delibera riporta adeguata motivazione in merito all'interesse gli Amministratori indipendenti al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, supportando tali indicazioni con adeguata documentazione di corredo.

B) *Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B.*

In aggiunta a quanto previsto per le operazioni di minore rilevanza che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 T.U.B., le Strutture interne competenti sono tenute a coinvolgere nella fase dell'istruttoria e delle trattative gli Amministratori indipendenti attraverso l'invio di un'informativa completa e tempestiva in ordine alle operazioni.

Gli Amministratori indipendenti hanno facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative. Gli Amministratori indipendenti rappresentano le lacune o le inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.



Banca del Fucino
Servizio Organizzazione e Risorse Umane

PROCEDURE DELIBERATIVE IN MATERIA DI
ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0



Data emissione:	4 luglio 2012
Versione:	1.0

4.4 Aspetti Organizzativi e Informativi

A) *Pubblicità della Procedura sul sito internet*

La Banca pubblica sul proprio sito internet il presente Regolamento ed i relativi aggiornamenti ed inserisce nella Relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, anche mediante riferimento al sito stesso.

B) *Procedure informatiche e controlli*

La Banca nel dare applicazione alle disposizioni del presente documento, provvede a classificare all'interno delle proprie procedure, tutti i soggetti parte correlata, così come individuati al par. 2.1 Inoltre, è prevista un'implementazione della procedura al fine di consentire il monitoraggio degli obblighi informativi.

C) *Segnalazioni di vigilanza*

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.